

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 1/C

N. 2/C

N. 3/C

(2004-2005)

Riunioni del

7 luglio 2004

12 luglio 2004

19 luglio 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 2004**

### **1 - APPELLO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DELLA RECLAMANTE CON IL CALCIATORE CAMINATI PIER PAOLO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 26.3.2004)

Il San Marino Calcio S.r.l. ha interposto appello contro la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul C.U. n. 23/D del 26.3.2004 che, decidendo su reclamo proposto dal calciatore Pier Paolo Caminati, attesa la nullità dell'atto di risoluzione consensuale del contratto economico tra le parti, ha dichiarato la validità e l'efficacia fino al 30 giugno 2004 del contratto economico stipulato dal calciatore Caminati Pier Paolo con la società San Marino Calcio S.r.l..

Nel procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tesseramenti era stato appurato che le sottoscrizioni risultanti in calce all'atto di risoluzione contrattuale ed alla dichiarazione liberatoria relativa agli emolumenti della stagione precedente, apparentemente di Caminati Pier Paolo, erano state invece apposte dal padre del calciatore, Caminati Silvano, il quale, nel corso delle approfondite indagini esperite dalla Commissione, aveva riconosciuto altresì di avere apposto le firme di girata degli assegni che, per conto del figlio, era solito ricevere dalla Società. Le risultanze degli accertamenti svolti, che escludevano la sottoscrizione della risoluzione consensuale del contratto e della dichiarazione liberatoria da parte del calciatore, trovavano conferma nella consulenza grafologica di parte prodotta dal Caminati, che escludeva la provenienza dallo stesso delle predette firme.

Nel gravame la Soc. San Marino deduce in via principale l'erronea valutazione da parte dei primi giudici degli elementi istruttori acquisiti nel procedimento di primo grado.

In particolare rileva che le conclusioni formulate dal consulente grafologo di parte sulle firme apposte sulla dichiarazione liberatoria e sulla risoluzione consensuale del contratto economico sono state espresse in termini di "altissimo grado di probabilità", per cui non vi è certezza assoluta che le predette sottoscrizioni siano apocrife. In ogni caso, pur dando per ammesso che i due documenti, apparentemente firmati da Caminati Pier Paolo, siano stati entrambi sottoscritti dal padre dello stesso, Silvano Caminati, la Commissione Tesseramenti non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che questi, seguendo l'attività calcistica del figlio, trattando con la Società nel suo interesse ed apponendo la firma del figlio sui vari documenti e titoli (ad esempio le buste paga e gli assegni versati dalla Società a Carminati Pier Paolo) avrebbe ingenerato nella Società San Marino un ampio affidamento sul proprio ruolo di referente esclusivo del calciatore, munito di poteri di rappresentanza. Dall'accertamento di tale apparente rappresentanza la Commissione Tesseramenti avrebbe infatti dovuto trarre la conseguenza che, in forza del principio dell'apparenza del diritto, la risoluzione del contratto e la dichiarazione liberatoria sono pienamente validi e produttivi di effetti giuridici in capo all'apparente rappresentato.

Infine, l'appellante sostiene che risulta provata la volontà del Caminati di svincolarsi dalla Società San Marino, manifestata dal calciatore quanto meno con comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di accettare il vincolo contratto col San Marino Calcio, dai quali è possibile evincere la consapevolezza dell'avvenuta risoluzione contrattuale.

Conclude chiedendo che venga dichiarata la validità ed efficacia dell'atto di risoluzione contrattuale dell'11.7.2003.

Il Caminati ha depositato istruzioni scritte, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'inoltro dei motivi; l'improcedibilità dello stesso, avendo la Soc. San Marino

reintegrato il calciatore, utilizzandolo anche in una gara di campionato, con implicito riconoscimento della validità del vincolo contrattuale; l'infondatezza nel merito dei motivi di ricorso, considerata l'irrelevanza del richiamo all'istituto dell'apparenza del diritto.

La C.A.F. rileva preliminarmente che l'appello è ammissibile, essendo stati tempestivamente inoltrati i motivi. Né costituisce causa di improcedibilità l'utilizzazione del Caminati da parte della società San Marino. Tale comportamento infatti non implica acquiescenza alla decisione della Commissione Tesseramenti, essendo stata chiaramente manifestata dalla parte la volontà di impugnare la decisione stessa.

Nel merito, il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto, con incameramento della tassa.

La Commissione Tesseramenti ha accertato in fatto, con motivazione coerente ed incontestabile, che l'atto di risoluzione consensuale del contratto economico tra il Caminati e la Società San Marino è stato sottoscritto dal padre del calciatore ed è pertanto nullo. Il giudizio di "altissimo grado di probabilità" espresso dal consulente grafologo di parte non è infatti l'unico argomento che ha condotto la Commissione Tesseramenti alla conclusione suddetta. Esso è suffragato da numerosi riscontri probatori concordanti, da cui si evince la certezza che le firme apparentemente apposte dal Caminati sulla risoluzione di contratto e sulla dichiarazione liberatoria sono apocrife.

È quindi accertato che il calciatore non prestò mai il proprio consenso alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere con la Società San Marino il che rende irrilevante la circostanza che il Caminati, nell'estate del 2003, si sia allenato con il Riccione F.C..

La nullità della risoluzione consensuale è assoluta e non potrebbe essere sanata neppure in seguito all'accertamento dell'esistenza di un apparente potere di rappresentanza del padre del calciatore nei confronti del figlio. L'affidamento eventualmente ingenerato nei confronti della Società San Marino dal padre del calciatore in ordine al proprio apparente potere di rappresentanza può essere produttivo di effetti, se del caso, nei rapporti privatistici tra le parti, ma non incide minimamente sul fatto che l'atto di risoluzione contrattuale, essendo stato sottoscritto da persona diversa da Caminati Pier Paolo, è nullo e come tale non intacca la validità ed efficacia del contratto economico stipulato tra le parti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal San Marino Calcio di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

## **2 - APPELLO DEL CALCIATORE MALDONADO RUBENS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.04.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 342 del 21 aprile 2004, infliggeva al calciatore Maldonado Rubens, tesserato per il Venezia Calcio, la sanzione della squalifica fino al 15.4.2005, per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del direttore della gara Messina/Venezia del 17.4.2004.

Appare opportuno, preliminarmente, inquadrare il fatto come risulta dalla delibera del Giudice Sportivo: "al 34' del secondo tempo, dopo che l'Arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro il Venezia, Maldonado si scagliava contro il Direttore di gara, urlandogli una frase irrispettosa. Nell'occasione il calciatore colpiva, con forza, il Direttore di gara sullo stinco della gamba destra; poi, spingeva l'Arbitro e subito dopo, lo colpiva, nuovamente, con altri due calci, sempre sullo stinco, con minore intensità rispetto al primo. Infine schiacciava, intenzionalmente, con una scarpa il piede sinistro dell'Arbitro. Il primo calcio provocava una piccola contusione sulla gamba sinistra, con dolore che si protraveva per circa dieci minuti. Il pestone provocava un forte dolore con ematoma sul collo del pie-

de sinistro, schiacciato dai tacchetti dello scarpino del calciatore. Il dolore si protrae per ben due giorni”.

Avverso questa decisione il Maldonado proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, eccependo, dopo avere sostenuto che “il suo comportamento è senza dubbio da sanzionare”, l’“eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione irrogata” sulla base di tutta una serie di rilievi mossi alla decisione del primo giudice, evidenziando, tra l’altro, “la mancanza di ogni conseguenza fisica in danno dell’Arbitro, che possa ritenersi tale da giustificare l’entità della pena irrogata” e contestando un’asserita “presunta furbizia del giocatore, per avere questi cercato di coprire con furbizia l’offensività del gesto, sferrando calci in zona tibiale e pestoni”.

Il Maldonado sosteneva di “avere posto, evidentemente, in essere condotte volte piuttosto a intimidire e ‘punire’ simbolicamente il direttore di gara, senza alcuna intenzione di lederne sensibilmente l’integrità fisica o cagionargli conseguenze pregiudizievoli” e negava di avere agito con premeditazione, “essendo il comportamento aggressivo scaturito da un ‘raptus’ dovuto alla ‘trance’ agonistica”, alla delusione rispetto al complesso di decisioni prese dal signor Palanca, nell’arco dell’intera gara.

La Commissione Disciplinare, dopo avere puntualmente ripercorso le tappe del procedimento riteneva, preliminarmente, “con riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Maldonado, di dovere senz’altro, condividere il giudizio di straordinaria gravità espresso dal primo giudice”.

Non si è, infatti trattato di una semplice reazione scomposta ed incontrollata, quanto di un’aggressione nei confronti dell’arbitro, attuata con molteplici gesti violenti, ripetuti in rapida successione: un calcio alla gamba, una leggera spinta, altri due calci alla gamba, un pestone al piede sinistro.

Soprattutto la ripetizione degli atti aggressivi appare censurabile, siccome sintomatica di una pervicace volontà di procurare al direttore di gara dolore fisico e lesioni personali: obiettivo perfettamente raggiunto, atteso che - a smentita dell’interessata logica difensiva, volta a minimizzare le conseguenze fisiche dell’aggressione - risulta dagli atti ufficiali che l’arbitro ebbe a provare intenso dolore fisico (protrattosi per circa due giorni) ed a riportare vere e proprie lesioni fisiche (ematoma, contusione).

Va, dunque, confermato il giudizio di eccezionale gravità dell’episodio, avendo il calciatore dimostrato, al di là delle, tutto sommato, lievi conseguenze fisiche riportate dall’arbitro, una inaccettabile riluttanza a rispettare le decisioni del direttore di gara ed una riprovevole incapacità a controllare le proprie reazioni emotive, con ciò ponendosi in insanabile contrasto con i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta dei tesserati nel contesto agonistico”.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione Disciplinare confermava la sanzione inflitta.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il Maldonado proponeva ricorso alla C.A.F. richiedendo la riduzione della squalifica a sei mesi “ovvero in quella che verrà ritenuta di giustizia, anche unitamente a sanzione pecuniaria”.

Preliminarmente va ricordato che la Commissione Disciplinare, come organo di seconda istanza, può modificare o integrare il giudizio del Giudice Sportivo, rimanendo libera nella quantificazione della pena.

Esempio tipico di ciò è il fatto che la Commissione Disciplinare ha escluso la sussistenza della prova che il comportamento del ricorrente sia stato “connotato dalla particolare malizia di fare apparire i calci e il pestone al piede come gesti scomposti, non intenzionalmente aggressivi” e ha, però, subito, chiarito che “l’esistenza o meno di questo comportamento non possa rilevare ai fini della quantificazione della sanzione”.

Analogo discorso la Commissione Disciplinare ha fatto circa “le tutto sommato lievi conseguenze fisiche in danno dell’arbitro”.

Il ricorrente si domanda "come possa rimanere inalterata la squalifica (una delle più gravi mai irrogate nei comportamenti professionistici per comportamenti analoghi) a fronte di tali considerazioni".

La risposta è intuitiva.

Colpire il direttore di gara con ripetuti calci, con una spinta ed un pestone al piede, dopo averlo ingiuriato, rimane obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall'ordinamento sportivo.

La non gravità delle conseguenze fisiche riportate dall'arbitro e la mancanza "di una furbizia preordinata" non sono elementi idonei a cambiare il predetto giudizio.

Se le conseguenze fisiche dell'arbitro fossero state gravi, l'ordinamento sportivo avrebbe certamente saputo adeguare la sanzione a questa situazione e "la furbizia preordinata" deve essere considerata un elemento di contorno, rispetto alla gravità del comportamento globale del Maldonado.

Quello che non è può essere condiviso è il fare riferimento "ad una reazione dovuta al contesto agonistico"; l'aggiungere: "di esempi simili sono pieni di campionati di ogni serie e non appare logico, ovvero equo, punire sproporzionalmente il solo Maldonado" e definire "qualche calcetto e una spinta leggera" i comportamenti del ricorrente.

Non è necessario spendere molte parole per chiarire che nel contesto agonistico è possibile e comprensibile che possa verificarsi qualche forma di reazione, ma che quest'ultimo concetto non ha nulla a che vedere con l'aggressione violenta e reiterata al direttore di gara, appartenente alla categoria di tesserati, che, tra tante difficoltà di ogni genere consente lo svolgimento dei campionati e quindi, di tutta l'attività federale.

Ma questo è un discorso di carattere generale, mentre la Commissione Disciplinare ha, nel concreto della "regiudicanda" adeguato, in modo pienamente condivisibile la sanzione inflitta alla gravità del comportamento complessivo del Maldonado.

Il paragone con il caso Ferrigno è improprio perché quella vicenda non ha riguardato il direttore di gara.

"La tensione sprigionatasi in campo e la difficile situazione ambientale" non possono essere prese in considerazione, per un calciatore professionista, di circa 25 anni, come attenuanti, soprattutto, quando la risposta è un attacco al direttore di gara.

Irrilevante, trattandosi, tra l'altro, di squalifica a termine, è che il Venezia abbia giocato due spareggi al termine della stagione.

Non può essere, poi, condivisa, l'ulteriore critica alla decisione della Commissione Disciplinare per "avere recepito pedissequamente la versione fornita dall'arbitro, nel rapporto e nel relativo supplemento - uniche versioni ufficiali - in quanto è notorio che la versione del direttore di gara è fonte privilegiata di prova.

Le diversità nelle varie dichiarazioni del direttore di gara (indicate nell'ultima pagina dei motivi di appello) sono marginali, spiegabili, come riconosce, anche, il ricorrente, con "la concitazione del momento" e comunque, non tali da inficiare la gravità di avere colpito l'arbitro, ripetutamente, come con una spinta, un pestone e dei calci.

L'appello deve, quindi, essere respinto e deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Maldonado Ruben e dispone incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DEL CALCIATORE SOVIERO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 342 del 21 aprile 2004, infliggeva al calciatore Soviero Salva-

tore, tesserato per il Venezia Calcio, la sanzione della squalifica fino al 15.9.2004, per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti, rispettivamente, del direttore della gara Messina/Venezia del 17.4.2004 e dei tesserati in panchina della squadra avversaria.

È opportuno, in via preliminare, inquadrare il fatto come risulta dalla delibera del Giudice Sportivo: “il portiere del Venezia, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, raggiungeva l'arbitro sino alla tre quarti del campo e gli urlava parole volgarmente irrispettose. L'arbitro estraeva il cartellino rosso e lo espelleva. Nell'uscire dal terreno, Soviero, improvvisamente, si scagliava, di corsa, contro i tesserati in panchina del Messina, puntando in particolare l'allenatore Mutti. Questi veniva protetto dal calciatore Zaniolo e dal preparatore atletico della squadra, che ricevevano una prima scarica di colpi a piene mani e calci da parte del Soviero. Il portiere del Venezia proseguiva colpendo chiunque gli si parasse dinanzi e da ultimo, con una serie di pugni, un addetto alla sicurezza della società ospitante. Era necessario un massiccio intervento di numerosi compagni e di un dirigente del Venezia, i quali, dopo avere bloccato a terra Soviero, lo immobilizzavano. In particolare, decisivo era l'intervento di un dirigente del Venezia il quale, sempre trattenendo a viva forza Soviero, riusciva a trascinarlo negli spogliatoi, dove il calciatore dava l'ultimo sfogo alla sua violenta reazione, scalcando contro alcune porte”.

Avverso questa decisione il Soviero proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, richiedendo l'esclusione dagli atti della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, in quanto non utilizzabile e comunque, “un ridimensionamento notevole dei fatti” e una conseguente riduzione della sanzione, sulla base di tutta una serie di rilievi mossi alla decisione del primo giudice, evidenziando “di essere stato espulso per proteste; che, nell'impeto di una reazione incontrollata, a fronte di chiara provocazione, ha tentato di aggredire alcuni componenti della panchina avversaria; che tale attacco frontale ha sortito l'effetto di colpire solo un componente, ovvero tentando l'aggressione di alcuni altri soggetti ivi presenti, senza gravi conseguenze, prima di essere ricondotto a ragione”.

La Commissione Disciplinare, dopo avere puntualmente ripercorso le tappe del procedimento, riteneva, preliminarmente, di dovere senz'altro condividere il giudizio di notevole gravità dei fatti, espresso dal primo giudice (stante “il compimento di molteplici atti violenti, sferrati con modalità tali da potere provocare conseguenze anche gravi all'integrità fisica delle numerose persone offese, sia la protrazione della condotta per un arco di tempo così prolungato da costringere l'arbitro ad interrompere per diversi minuti lo svolgimento del gioco, in attesa che la situazione complessiva sul campo tornasse alla normalità) e di dovere valutare come attenuante “la repentinità con la quale il giocatore del Venezia ha manifestato quella furia aggressiva prima dettagliatamente descritta”, dopo essersi attivato per calmare ed allontanare dall'arbitro il compagno di squadra Maldonado, considerando il suo comportamento violento “una sorta di improvviso “black out” nei suoi meccanismi di controllo delle proprie reazioni emotive: si può ritenere per stress agonistico; rabbia per il volgersi in negativo, nello spazio di pochi minuti di un risultato sino a poco prima addirittura di vantaggio... Quale sia stata la causa (o le cause) scatenante, la dinamica della vicenda rende evidente la mancanza di una qualsivoglia preordinazione della violenza accessasi. Dato, quest'ultimo, che se nulla toglie alla piena volontarietà dei gesti compiuti deve, comunque, essere tenuto presente nella valutazione generale del fatto”.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione Disciplinare confermava la sanzione inflitta.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il Soviero proponeva ricorso alla C.A.F., richiedendo la riduzione della squalifica a due mesi “ovvero a quella che verrà ritenuta di giustizia, anche unitamente a sanzione pecuniaria”, con una serie di motivazioni in fatto e in diritto.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Preliminarmente va ribadito, come già fatto dalla Commissione Disciplinare, che la ricostruzione del fatto è pacifica sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale, del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini (relazione utilizzabile in quanto atto ufficiale che integra i rapporti degli ufficiali di gara in merito alla condotta dell'incolpato) e delle sostanziali predette ammissioni dello stesso Soviero.

Tanto premesso, solo per completezza va chiarito che la condotta del Soviero è ricostruibile, in via meramente ipotetica, anche senza gli atti dell'Ufficio Indagini.

Non può, sul punto, essere accolta la richiesta difensiva di acquisizione delle videocassette relative alla gara, in quanto come detto, i fatti sono obiettivamente accertati e comunque, anche data per ammessa, in via di ipotesi, una qualche condotta della panchina del Messina idonea a concorrere con "il raptus agonistico" del Soviero nella produzione degli eventi che ci occupano, la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è adeguata all'effettiva lesione del bene protetto dalla norma, anche tenuto conto della "complessiva valutazione delle circostanze afferenti al fatto stesso" ed in particolare, dell'assenza di gravi conseguenze fisiche delle parti offese, della tensione psico-fisica dell'incolpato e della mancanza di premeditazione, elementi indicati nei motivi di ricorso.

Resta da dire che, ai fini della valutazione circa la congruità della quantificazione della sanzione, è ininfluente il fatto che il Campionato di Serie B 2003-2004 abbia avuto termine soltanto con i due spareggi per la salvezza (gare Venezia/Bari) e appare corretto che la Commissione Disciplinare abbia ritenuto di fissare il relativo termine "ad quem" per il 15.9.2004, tenendo conto dell'interruzione estiva dei campionati.

L'appello deve, di conseguenza, essere respinto e deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Soviero Salvatore e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DEL CALCIATORE DE LUCA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

Il calciatore De Luca Daniele ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di squalifica fino al 30.4.2005.

La sanzione trae origine dall'espulsione del calciatore nel corso della gara di allievi provinciali Pol. Marcellina/Setteville del 18.4.2004, a seguito dell'aver tirato il pallone in faccia al direttore di gara.

Lamenta il giovane calciatore appellante l'eccessività della sanzione, la causalità dell'accaduto e riferisce anche di avere porto le sue scuse per l'avvenimento all'arbitro a fine gara.

Il reclamo può essere parzialmente accolto.

Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata, rimanendo comunque l'episodio, seppur deprecabile, circoscritto e non di particolare gravità.

Appare congruo pertanto, nella rideterminazione della sanzione, fissarla sino al 31.12.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore De Luca Daniele, riduce al 31.12.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.

#### **5 - APPELLO DELL'A.C. ERCOLANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 161 del 14.5.2004)

Con telegramma in data 15.5.2004, la A.S. Ercolano 1924 ha preannunciato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (C.U. n. 161 del 14 maggio 2004) che ha squalificato per n. 2 giornate il campo di gioco della predetta società.

Al preannunciato reclamo la A.S. Ercolano 1924 non ha fatto tuttavia seguire i prescritti motivi che, a norma dell'articolo 32 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, devono essere proposti entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la delibera che si intende impugnare.

Ne consegue che occorre dichiarare l'inammissibilità dell'appello come sopra proposto con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ercolano di Ercolano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'U.S. RACALMUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MERULLA SALVATORE E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, proponeva appello alla C.A.F. la società U.S. Racalmuto, con atto del 18.6.2004, sottoscritto dall'avvocato estensore dello stesso e non da persona legittimata ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S..

L'appello è inammissibile.

La norma citata recita testualmente "Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Per costante giurisprudenza della C.A.F. l'atto con cui viene proposto il reclamo deve essere sottoscritto, nell'ultima pagina, da persona i cui requisiti rispondano a quanto dettato dall'art. 29 n. 1 C.G.S.; a nulla vale la sottoscrizione della nomina, riportata nella prima pagina del reclamo stesso, redatta dall'avente diritto nei confronti dell'avvocato, in quanto tale formulazione non è riportata nella pagina conclusiva dell'atto stesso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Racalmuto di Racalmuto (Agrigento). Dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'A.C. UNIONE DELLE VALLI AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI € 3.615,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COME DA COM. UFF. N. 1 DEL 5.7.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 76 del 4.6.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito del deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, per violazione dell'art. 32 del Regolamento della L.N.D., infliggeva alla Società A.C. Unione delle Valli la sanzione pecuniaria di euro 3.615,00 (C.U. n. 76 del 4 giugno 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Unione delle Valli ammettendo l'addebito ma sostenendo l'impossibilità oggettiva alla partecipazione dei tornei paralleli al Campionato di Serie B, Divisione Femminile, tenuto conto che le tesserate ri-

siedono tutte in località diverse e difficilmente raggiungibili in breve tempo e pertanto obbligate a centellinare i raduni e le trasferte per gli allenamenti e le gare, tenuto anche conto della mancanza di supporti economici.

Chiedeva pertanto la revoca della sanzione.

L'appello è infondato e va rigettato.

L'art. 32 del Regolamento della L.N.D. impone alle Società affiliate l'obbligo di partecipare all'attività giovanile, obbligo ribadito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2003 della Divisione Calcio Femminile, nel quale è inoltre contenuto l'avvertimento che l'inosservanza di tale norma comporterà, quale sanzione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.615,00.

È poi pacifico ed ammesso che non risulta la partecipazione della predetta Società ad alcuna delle competizioni sopra indicate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Unione delle Valli di San Sosti (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2004**

### **1 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE GADAU ALESSANDRO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 315/C del 9.6.2004)

Con atto n. 39/04, in data 12 maggio 2004, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Alessandro Gadau, tesserato per la società Paternò Calcio, il quale era risultato positivo, per presenza di desametasone, in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 8 febbraio 2004, al termine della gara Paternò/Teramo.

L'esito di positività veniva riscontrato dal Laboratorio antidoping di Colonia.

L'atleta era stato sospeso in via cautelare dall'attività agonistica con provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in data 2 aprile 2004.

Ascoltato dietro sua richiesta dall'Ufficio di Procura attualmente appellante, il Gadau, assistito dal proprio difensore, dichiarava di poter ricondurre la positività riscontratagli all'uso di un collirio prescrittogli dal medico del Pronto Soccorso Ospedaliero di Cannizzaro in data 6 febbraio 2004, dove si era recato, durante le ore notturne, causa una dolorosa e fastidiosa congiuntivite, come da documentazione medica in atti.

Questa C.A.F. accoglieva, in data 23 aprile 2004, l'appello proposto dal Gadau avverso il provvedimento di sospensione cautelare dall'attività sportiva, che veniva dunque revocato.

Giunto, il 3 maggio 2004, il report analitico dell'esame effettuato dal Laboratorio antidoping di Colonia, dal quale risultava, in definitiva, un livello urinario della sostanza proibita largamente compatibile con le condizioni, i tempi e le modalità di assunzione riferiti dall'atleta, ciò nondimeno la Procura antidoping del C.O.N.I. riteneva che il mancato rispetto da parte dell'atleta dei prescritti obblighi di comunicazione ai competenti organismi circa la prescrizione medica doveva considerarsi comportamento omissivo di per sé dioneo ad escludere l'esimente dell'inconsapevolezza.

Per tali considerazioni, nel deferire l'atleta, l'Ufficio requirente chiedeva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18.3 del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, in quanto il desametasone rientra tra le sostanze specifiche e comunque, tenuto conto del corretto comportamento processuale dell'atleta e della provata finalità terapeutica del farmaco in questione, l'irrogazione della sanzione minima del richiamo con nota di biasimo.

Ma l'Organo di prime cure, con la decisione impugnata, ha ritenuto di poter prosciogliere da ogni addebito il calciatore incolpato, e questo anche perché era verosimile che il Gadau, privo delle necessarie cognizioni farmacologiche e della possibilità in quel periodo di fruire dell'assenza del medico sociale responsabile, non potesse rendersi conto della sussistenza delle condizioni che imponevano la tempestiva comunicazione della prescrizione medica, atteso che il collirio prescritto conteneva glucocorticosteroidi, necessitanti di notifica.

Con il reclamo in trattazione, l'Ufficio di Procura del C.O.N.I. specializzato torna a sostenere che nel caso di specie, pur con tutte le attenuanti applicabili, il rispetto del Regolamento pretende l'applicazione, quanto meno, della sanzione minima, ossia appunto la nota di biasimo, considerato che il comportamento del Gadau non è stato comunque improntato alla massima diligenza.

Il calciatore incolpato si è costituito fornendo elementi controdeduttivi.

L'appello non può essere accolto.

In ordine alle circostanze che hanno portato al responso di positività del Gadau non vi sono più dubbi o contestazioni tra le parti, trattandosi di esiti evidentemente connessi

all'assunzione di medicinale, a base di cortisonici, prescritto da struttura medica di emergenza e primo soccorso ospedaliero per fronteggiare, nella notte precedente alla vigilia dell'incontro, una fastidiosa patologia acuta occorsa al calciatore in sede oculare.

Ciò posto, pur condividendosi, in linea di principio, l'atteggiamento fermo e rigoroso pro-palato dall'Ufficio requirente specializzato del C.O.N.I. circa la doverosa responsabilizzazione degli atleti nell'assunzione di farmaci (esplicito al riguardo l'art. 2.1.1 del nuovo Regolamento antidoping) e, soprattutto, nel comunicare formalmente le prescrizioni mediche relative ad infermità riscontrate, ciò nondimeno ritiene la Commissione che nel caso di specie sussistano circostanze specifiche ed eccezionali che portano all'impunità dell'incolpato, e quindi nemmeno all'applicazione della sanzione minima prevista per l'assunzione di "sostanze specifiche" (tra le quali vanno annoverati i glucocorticosteroidi, proibiti quando assunti per via orale, retta-  
le, endovenosa o intramuscolare e necessitanti, invece, di notifica medica per la somministrazione - come nella specie - per qualsiasi altra via), ovvero il richiamo con nota di biasimo.

Occorre, infatti, considerare che la patologia acuta che ha interessato l'atleta si è verificata in ore precedenti non lontane dall'incontro di calcio ed è stata diagnosticata in sede di emergenza, per di più (e non è circostanza di poco momento) senza che in quel periodo il calciatore potesse fruire di una stabile struttura medico-sociale, e questo anche se non si può dare il preteso spazio all'elemento controdeduttivo della difesa del Gadau relativo alla domanda di EPT (esenzione a fini terapeutici, nella cui regolamentazione internazionale ben emerge il rilievo delle circostanze eccezionali qui occorse), atteso che questa, nella fattispecie, non risulta essere stata presentata, nemmeno tardivamente.

Ne emerge, in definitiva, un quadro in cui all'inconsapevolezza delle caratteristiche del farmaco, assunto di certo senza intenzione alcuna di incrementare la prestazione sportiva, si unisce, ed è l'elemento decisivo ai fini del definitivo proscioglimento, la sussistenza di condizioni eccezionali che rendono incolpevole finanche l'omessa notifica della prescrizione medica; omissione che di per sé, date altre ordinarie circostanze, avrebbe sì giustificato l'applicazione, quanto meno, della sanzione minima prevista dalle norme speciali.

Il contegno processuale ampiamente collaborativo dell'incolpato è stato, inoltre, già doverosamente valutato in prime cure.

Per i sopraindicati motivi, in conclusione, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I..

## **ORDINANZE**

### **2 - APPELLO DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION AVVERSO LO SVINCOLO D'AUTORITÀ EX ART. 111 N.O.I.F. PER CAMBIO DI RESIDENZA DEL CALCIATORE MANFREDI GIANLUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004)**

La C.A.F. rinvia alla riunione del 19.7.2004 l'appello come sopra proposto dalla S.C. Damiano Promotion.

### **3 - APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO CONEGLIANO AVVERSO DECISIONI VER-TENZA ECONOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" RELATIVO AL CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYODELE AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/D del 13.5.2004)**

La C.A.F. rinvia alla riunione del 19.7.2004 l'appello come sopra proposto dalla Scuola Calcio Conegliano.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 2004**

### **1 - APPELLO DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION AVVERSO LO SVINCOLO D'AUTORITY EX ART. 111 N.O.I.F. PER CAMBIO DI RESIDENZA DEL CALCIATORE MANFREDI GIANLUCA** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004)

La Sig.ra Vignis Maria nella qualità di presidente e legale rappresentante della S.C. Damiano Promotion S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 27/D del 12.05.2004, con la quale, su istanza dei Sigg. Manfredi Francesco e Marciano Annamaria, esercenti la genitoriale potestà sul minore Manfredi Gianluca, è stato disposto lo svincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 N.O.I.F., dello stesso minore dalla S.C. Damiano Promotion.

La ricorrente sostiene che la suddetta decisione deve ritenersi errata perché il citato art. 111 N.O.I.F. prevede l'ipotesi di svincolo solo dopo che sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza del calciatore, mentre, nel caso in esame il minore Manfredi Gianluca ha di fatto avuto residenza nel Comune di Mele (Genova) solo fino al 30.06.2003 e cioè per meno di sei mesi. Inoltre, non si è verificato, nella fattispecie, il cambio di residenza dell'intero nucleo familiare, che avrebbe consentito la riduzione del suindicato termine.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso non meriti accoglimento in quanto, come accertato dalla Commissione Tesseramenti, i Signori Manfredi e Marciano hanno fornito prove documentali, anche anagrafico, del trasferimento della residenza del figlio minore, da oltre un anno presso un comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella di originaria residenza, allegando la relativa certificazione rilasciata dal Comune di Mele in Provincia di Genova il 26 gennaio 2004, dalla quale si evince che il calciatore minore Manfredi Gianluca si è ivi trasferito fin dal 24 gennaio 2003 dal Comune di Casavatore (Napoli).

Appaiono pertanto rispettate le condizioni previste dall'art. 111 delle N.O.I.F., mentre la necessità di dimostrare l'avvenuto trasferimento dell'intero nucleo familiare del calciatore minore e non solamente di quest'ultimo viene richiamata in modo erroneo dalla ricorrente, trattandosi di ipotesi diversa, prevista nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 111 delle N.O.I.F., riguardante la riduzione a soli novanta giorni del termine generale di un anno che, nel caso in esame, risulta interamente trascorso.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla S.C. Damiano Promotion di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DELL'A.S.D. COMPRESORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE INFLITTA ALL'ALLENATORE CEFOLA GIUSEPPE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 10.6.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004, confermava la precedente decisione del Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con la quale all'allenatore della società Comprensorio Gelbison Cilento, Cefola Giuseppe, veniva inflitta la sanzione sportiva della squalifica fino al 26.1.2009, con proposta di radiazione al Presidente Federale per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del Direttore della gara Comprensorio Gelbison Cilento/Agropoli, del 25.1.2004.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la società Comprensorio Gelbison Cilento, richiedendo una "congrua" riduzione della squalifica e la revoca della preclusione proposta al Presidente Federale.

L'appello può essere accolto, limitatamente, alla revoca della proposta di radiazione al Presidente Federale.

Per il resto, la motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è pienamente condivisibile e i motivi di appello non inficiano questa conclusione.

L'Arbitro, nel suo rapporto, ha infatti, dichiarato di essere stato minacciato dal Cefola, che, subito dopo, "lo afferrava per il collo stringendo in modo violento, inveendo con frasi sconnesse ma sempre minacciose e solo grazie all'intervento di alcuni calciatori mollava la presa che gli impediva quasi di respirare".

La ricorrente effettua una sottile distinzione tra la stretta al collo ("che non può assolutamente incidere sulla respirazione") e la stretta alla gola ("che, di certo, provoca seri problemi respiratori").

In realtà, ai fini che qui interessano la questione non sussiste, sia perché l'Arbitro, pur non esprimendosi con un puntuale linguaggio medico, ha chiarito efficacemente il concetto: la stretta del Cefola gli ha, quanto meno, reso più difficile la respirazione.

La Commissione Disciplinare non ha fatto altro che confermare, sul punto, la decisione del Giudice Sportivo, che si è riportato, testualmente, al rapporto arbitrale.

La Commissione condivide l'orientamento della Commissione Disciplinare circa il fatto che le violente aggressioni fisiche al Direttore di gara, come quelle in esame, vanno valutate con la massima severità, sia "per la capacità di provocare allarme sociale e disordine in campo, indipendentemente dagli effetti lesivi provocati alla persona".

Ma a ciò va aggiunto che queste aggressioni ledono il bene giuridico protetto dell'incolumità fisica del singolo Direttore di gara e soprattutto danneggiano la reputazione di una categoria di tesserati che, con il loro impegno e la loro dedizione, consentono il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della F.I.G.C., nelle varie competizioni che si svolgono sotto il suo controllo.

Solo per completezza, va precisato che, con ogni probabilità, per il modo nel quale si stava svolgendo l'episodio tra l'allenatore e il Direttore di gara, non si sono verificate gravi "conseguenze fisiche", esclusivamente, per il ricordato intervento di alcuni calciatori che hanno costretto il Cefola a desistere dai suoi intenti.

Quest'ultimo risponde, è utile ripeterlo, esclusivamente per il comportamento descritto dal Giudice Sportivo.

"La furiosa rissa tra calciatori e spettatori tra loro" (dovuta, secondo la Commissione Disciplinare all'aggressione all'arbitro da parte del Cefola) e la denuncia querela per il danneggiamento dell'auto dell'arbitro" sono fuori dal tema della decisione, ma ciò non cambia, in alcun modo, il predetto giudizio sulla gravità del comportamento del Cefola.

La ricorrente sostiene che il Cefola "non ha reiterato il comportamento aggressivo".

La circostanza non è esatta in quanto ve n'è preciso cenno nell'allegato al rapporto di gara (v. foglio 6 prima riga, da leggere in seguito al segno (1) indicato nel rapporto al foglio precedente).

In conclusione la durata della squalifica deve essere confermata, per la violenza dell'aggressione che, va ribadito, non ha prodotto gravi conseguenze fisiche, soltanto per l'intervento di alcuni calciatori e per il tentativo del Cefola, nonostante ciò, di insistere nel suo incivile comportamento.

L'assenza di concrete conseguenze fisiche per l'Arbitro, consente di revocare la proposta di radiazione al Presidente Federale.

Va disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Comprensorio Gelbison Cilento di Vallo della Lucania (Salerno), revoca la pro-

posta di preclusione inflitta all'allenatore Cefola Giuseppe, conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

**3 - APPELLO DEL SIG. ACCIARO GIORGIO PER IL FIGLIO TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Provinciale di Roma squalificava fino al 31.5.2008 il calciatore Acciario Tommaso della Castelnuovese Calcio il quale, espulso nel corso della partita Categoria Giovanissimi Provinciali Castelnuovese Calcio/Real Boccea del 25.4.2004, per aver sputato contro un avversario ed averlo colpito con pugni al viso, reagiva al provvedimento offendendo l'arbitro colpendolo con calci; ed uscito dal terreno di gioco veniva di nuovo alle mani con il calciatore avversario (C.U. n. 40 del 29 aprile 2004).

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto, basato sul fatto che la rissa si fosse svolta solo fra i due protagonisti senza minimamente coinvolgere l'arbitro; sottolineava come il direttore di gara, convocato dal Giudice, avesse confermato il referto e precisato di essere stato colpito ripetutamente sugli stinchi da entrambi i calciatori per indurlo ad allontanarsi: referto arbitrale costituente piena prova di quanto in esso contenuto ex art. 31 A1) C.G.S..

Confermava la squalifica fino al 31.5.2008, sanzione ritenuta equa e proporzionata ai fatti.

Proponendo reclamo avanti la Commissione d'Appello Federale il genitore esercente la potestà parentale del minore Acciario Tommaso, sottolineando come mai il proprio figlio avesse potuto colpire intenzionalmente l'arbitro, ma come si fosse trattato di una rissa fra i due calciatori non coinvolgente assolutamente il direttore di gara (C.U. 17 giugno 2004 n. 49).

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto del Sig. Acciario Giorgio. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**4 - APPELLO DELL'A.S. REAL BOCCEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PORCARELLI MIRKO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Provinciale di Roma squalificava fino al 31.5.2008 il calciatore Porcarelli Mirko della Real Boccea il quale, espulso nel corso della partita Categoria Giovanissimi Provinciali Castelnuovese Calcio/Real Boccea del 25.4.2004, per aver sputato contro un avversario ed averlo colpito con pugni al viso, reagiva al provvedimento offendendo l'arbitro colpendolo con calci; ed uscito dal terreno di gioco veniva di nuovo alle mani con il calciatore avversario (C.U. n. 40 del 29 aprile 2004).

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto, basato sul fatto che la rissa si fosse svolta solo fra i due protagonisti senza minimamente coinvolgere l'arbitro; sottolineava come il direttore di gara, convocato dal Giudice, avesse confermato il referto e pre-

cisato di essere stato colpito ripetutamente sugli stinchi da entrambi i calciatori per indurlo ad allontanarsi: referto arbitrale costituente piena prova di quanto in esso contenuto ex art. 31 A1) C.G.S..

Confermava la squalifica fino al 31.5.2008, sanzione ritenuta equa e proporzionata ai fatti.

Proponeva reclamo avanti la Commissione d'Appello Federale la A.S. Real Boccea per il minore Porcarelli Mirko, sottolineando come mai il proprio figlio avesse potuto colpire intenzionalmente l'arbitro, ma come si fosse trattato di una rissa fra i due calciatori non coinvolgente assolutamente il direttore di gara (C.U. 17 giugno 2004 n. 49).

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Boccea di Roma. Dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **5 - APPELLO DEL CALCIATORE RONCHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)**

Con ricorso datato 8.7.2004, Roberto Ronchetti proponeva ricorso a questa Commissione avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare pubblicato sul C.U. n. 2 del 2 luglio 2004, con cui gli era stata irrogata la sanzione della squalifica per mesi cinque per aver chiesto irregolarmente il suo trasferimento presso il Mendrisio F.C..

A sostegno del ricorso, l'atleta assumeva di aver subito un forte choc emotivo a seguito del decesso del nonno, avvenuto a seguito di malore accusato mentre egli era in campo per disputare una partita con la sua squadra (Vigevano Calcio srl), cosa questa che gli avrebbe impedito di giocare ancora negli stessi luoghi.

Premesso che in sede di discussione l'avvocato del Ronchetti ha esplicitamente dichiarato che limitava le sue richieste alla riduzione della squalifica, il ricorso in esame si appalesa ai limiti dell'ammissibilità; poiché peraltro, dal contenuto del detto atto emergono profili in diritto che potrebbero fondare una base in diritto per pervenire ad una riduzione di pena, questa Commissione ritiene di esaminare il merito.

Il ricorso non è fondato; per vero, il Ronchetti ha tenuto un comportamento lesivo delle norme che regolano i trasferimenti, non avendo dato alla società di appartenenza alcun preavviso formale, e non avendo pertanto o comunque ottenuto alcun preavviso o consenso; le stesse spiegazioni fornite dal calciatore, nel corso dell'istruttoria, sono risultate ondivaghe e non coincidenti sin dall'inizio con la versione finale, che ha indotto peraltro la Commissione Disciplinare ad irrogare una sanzione assolutamente equa e corrispondente alla entità dell'infrazione, anche accettando la tesi del forte disagio emotivo del Ronchetti.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; segue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Ronchetti Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **6 - APPELLO DEL F.C. NEUGRIES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 56 del 30.6.2004)**

Con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 30 giugno 2004 la società F.C. Neugries Executives era penalizzata di dieci punti in classifica (un punto a gara) nel campionato di competenza, di Promozione Girone B, a seguito della delibera della Commissione Tesseramenti, pubblicata in data 3.6.2004 sul Comunicato Ufficiale 3/D, con la quale è stata dichiarata la nullità del tesseramento del suo calciatore Wolf Julius Peter Tillman, con effetto dal 30.1.2004, che ha partecipato, in posizione irregolare, alle gare in questione.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il F.C. Neugries Executives, sostenendo l'illegittimità del deferimento operato, nei suoi confronti, con nota del 18.6.2004, dal Vice Presidente del predetto Comitato, in quanto mai notificato e comunque, comunicato.

Preliminarmente va osservato che la predetta omissione di ogni comunicazione del deferimento alla F.C. Neugries Executives e quindi, la sua impossibilità di parteciparvi e difendersi, rende nulla l'udienza della Commissione Disciplinare, e tutti gli atti conseguenti, compresa l'impugnata decisione.

La decisione della Commissione disciplinare deve essere, quindi annullata. Solo per completezza, va aggiunto che il deferimento alla Commissione Disciplinare risulta sprovvisto dei requisiti minimi previsti dalle norme federali, a partire dalla mancanza dell'incollazione.

Va disposta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Neugries di Bolzano, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 35 n. 5 C.G.S., e dispone restituirsì la tassa versata.

**7 - APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE JULIIS ROBERTO FINO AL 15.9.2004 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004)

La Soc. Frosinone Calcio ha proposto ricorso contro la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata con C.U. n. 334/C del 30 giugno 2004 che, in seguito a deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al calciatore Roberto De Juliis la squalifica fino al 15 settembre 2004 per violazione dell'art. 1 comma 1) C.G.S. ed alla Società ricorrente l'ammenda di 500,00 euro per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., in ordine alla condotta del proprio tesserato.

Il De Juliis era stato deferito perché, alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo tempo della gara Melfi/Frosinone del 9.5.2004, aveva staccato le reti delle porte del campo di gara, provocando un ritardo nella ripresa del giuoco di circa 10 minuti, dovuto alla necessità di ripristinare la regolarità delle porte.

L'appellante eccepisce con il primo motivo l'eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte al tesserato ed alla Società dalla delibera impugnata, richiamando a sostegno del proprio assunto alcune sanzioni di minor entità adottate dagli organi di disciplina sportiva in altre fattispecie che si assumono di analoga gravità, se non addirittura più gravi rispetto al caso in esame. Lamenta infatti l'appellante che, pur considerando il periodo di sospensione dei campionati, valutata dalla Commissione Disciplinare nel determinare la sanzione a carico del De Juliis, quest'ultimo non potrà disputare ben otto gare, di cui cinque di Coppa Italia e tre di Campionato. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omessa motivazione relativamente alla condotta scorretta addebitata al calciatore De Juliis, rilevando che la Commissione Disciplinare si è limitata ad un generico richiamo alla relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini, senza nulla precisare riguardo al procedimento logico-giuridico che ha condotto all'affermazione di responsabilità degli incolpati.

Quanto alla propria responsabilità oggettiva la ricorrente rileva come nel corso delle competizioni agonistiche il potere di controllo della Società nei confronti dei tesserati risulta attenuato, essendo praticamente impossibile per la Società impedire condotte anche imprevedibili e singolari dei propri tesserati. Stante l'attenuazione, nelle situazioni suddette, del rapporto tra i due soggetti, la sanzione (anche in ipotesi di accertata responsabilità a carico dell'appellante) dovrebbe essere proporzionalmente ridotta.

La ricorrente conclude in via principale per l'annullamento delle sanzioni ed in via subordinata per la commutazione delle stesse nella ammonizione per il tesserato e per la Società o, in ogni caso, in sanzioni di minor entità rispetto a quelle irrogate dai primi giudici.

La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato, con incameramento della tassa.

Esaminando congiuntamente i primi due motivi di gravame, che attengono entrambi alla responsabilità del De Juliis ed alla determinazione della sanzione da irrogare al tesserato, si osserva che la sussistenza della violazione contestata emerge senza possibilità di dubbio dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, alla quale la Commissione Disciplinare ha fatto esplicito riferimento, con motivazione concisa ma comunque sufficiente a palesare, quanto meno per relationam, le ragioni poste alla base della decisione dei primi giudici. Nella suddetta relazione vengono tra l'altro illustrati i motivi, certamente antiregolamentari ed antisportivi, che hanno indotto il De Juliis a staccare le reti delle due porte del campo di gara, l'una alla fine del primo tempo e l'altra all'inizio del secondo tempo. Si evince in sostanza dagli atti che non si è trattato di una iniziativa estemporanea e stravagante del calciatore, bensì di una condotta deliberatamente intesa a procrastinare di un tempo rilevante la ripresa del giuoco, al fine di "bilanciare" il ritardo con il quale si stava svolgendo la gara Igea Virtus/Brindisi, impedendo in tal modo alla squadra del Brindisi, avversaria in classifica del Frosinone, di conoscere anticipatamente il risultato della gara Melfi/Frosinone.

Alla luce dei motivi che l'hanno determinata, la condotta del De Juliis assume quindi carattere di grave scorrettezza ed antigiridicità, avendo pesantemente influito sui tempi di effettuazione della gara con indebita interferenza sul potere di disciplinarne l'ordinato svolgimento, che compete all'arbitro in via esclusiva. Né tale antigiridicità può dirsi elisa dal convincimento del calciatore di perseguire una finalità conforme a giustizia, non essendo ovviamente consentito ai tesserati di esercitare direttamente le proprie ragioni mediante condotte per di più contrarie ai principi di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S..

L'entità della sanzione irrogata al De Juliis appare pertanto congrua in relazione alle modalità della condotta tenuta nel caso specifico dal tesserato ed ai motivi antiregolamentari che l'hanno ispirata. Tanto basta per esentare il giudicante dall'effettuazione di confronti con altre fattispecie non omogenee con quella in esame.

Quanto al terzo motivo, questa Commissione rileva che la responsabilità oggettiva opera, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., in modo automatico ed anche in assenza di colpa, non essendo richiesto per la sua applicazione alcun accertamento in ordine al coinvolgimento della Società nella condotta antigiridica ascritta al tesserato. Oltretutto, nel caso di specie non si può ragionevolmente negare che la condotta del De Juliis fosse ispirata alla realizzazione di interessi coincidenti con quelli della Società di appartenenza, quindi non strettamente personali o avulsi dal rapporto organico sussistente tra il calciatore impegnato in un evento agonistico e la Società di appartenenza.

Anche sotto tale profilo, quindi, la decisione impugnata appare immune da censura e deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.

## ORDINANZE

**8 - APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO CONEGLIANO AVVERSO DECISIONI VER-  
TENZA ECONOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB IN ORDI-  
NE AL PAGAMENTO DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" RELATIVO AL CALCIATO-  
RE MAKINWA STEPHEN AYODELE AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera  
della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/D del 13.5.2004)**

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dal-  
la Scuola Calcio Conegliano di Conegliano (Treviso).

